

# Autonomia differenziata: ricadute in materia di istruzione Appendice

### di Emanuele Barbieri

## Rapporto di lavoro del personale della scuola e contratti

La gestione del personale è già stata, in passato, materia di richiesta da parte delle Regioni. Alla luce della normativa non è chiaro l'oggetto stesso della richiesta. La normativa vigente prevede che, una volta superato il concorso, il Dirigente scolastico firmi il contratto di lavoro con il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e il restante personale della scuola firmi il contratto con il Dirigente scolastico. La dipendenza funzionale è quindi quella determinata da questi rapporti. I trattamenti economi, gli obblighi di servizio, i diritti e i doveri sono regolati dai contratti collettivi nazionali del lavoro.

La Corte costituzionale, nella sentenza 200/2009, più volte richiamata, ricorda che tra le competenze legislative esclusive dello Stato rientrano "l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e l'ordinamento civile relativamente, in particolare, alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro del personale della scuola". Tra le norme che afferiscono alle competenze ricordate rientra sicuramente il Dlgs 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, aggiornato a seguito di successivi interventi legislativi"). Tale decreto, per esplicita affermazione contenuta nell'articolo 1, definisce i principi fondamentali e le norme contenute riguardanti anche gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

L'art. 2 definisce anche le modalità di regolazione dei rapporti di lavoro con puntuali riferimenti al codice civile e ai contratti collettivi di lavoro. Questi elementi vanno tenuti ben presenti e rappresentano vincoli per qualsiasi trasferimento di competenze.

### "Art. 1

- c. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, [...] l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) [...]
- c. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi

## insegnare / opinioni a confronto

dell'articolo 117 della Costituzione.

Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2

- c. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
- decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.
- c. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45 comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".